

**IMPOSTE SUL REDDITO**

---

**Aspetti IVA, fiscali e previdenziali dei venditori porta a porta**

di Luca Mambrin

L'art. 1 della **Legge n. 173/2005** definisce:

- l'attività di "**vendita diretta a domicilio**", come quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
- l'"**incaricato alla vendita diretta a domicilio**", come quel soggetto che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può dunque essere esercitata:

- **con vincolo di subordinazione**, inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato;
- **senza vincolo di subordinazione**, attraverso un contratto di **agenzia**;
- **senza vincolo di subordinazione e senza necessità di stipulare un contratto di agenzia**, da soggetti che svolgono l'attività in maniera **abituale**, ancorché non esclusiva, o in maniera **occasionale**, purché incaricati da una o più imprese.

Viene quindi analizzato il **trattamento fiscale e previdenziale** da parte dei soggetti che svolgono l'attività in maniera occasionale o abituale (ma senza essere inquadrati nel rapporto di agenzia).

**Imposte sui redditi**

Come stabilito dall'art. 25-

*bis* del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio **sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 23%**; tale ritenuta ed è commisurata **all'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle spese di produzione del reddito. Pertanto, **il reddito imponibile netto** si ottiene sottraendo dall'imponibile lordo (provvigioni, premi ed

incentivi) una deduzione forfetaria del 22%:

$$\text{Reddito netto} = \text{Reddito lordo} * 78\%$$

Sul reddito così determinato

**deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta**, pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%). I venditori incaricati alle vendite a domicilio porta a porta sono **esonerati** dalla

**presentazione della dichiarazione dei redditi**; nel caso in cui possiedano altri redditi non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Inoltre tali soggetti sono esonerati

**dalla presentazione e dal versamento dell'IRAP**, e, come precisato anche nella **C.M. 110/E/1999 sono esclusi dagli studi di settore**.

### **Disciplina Iva**

Da un punto di vista del trattamento ai fini

**dell'imposta sul valore aggiunto**, l'art. 3 della Legge n. 173/2005 stabilisce che l'attività svolta dal venditore porta a porta è considerata di carattere

**occasionale** sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività,

**non superiore ad € 5.000**; considerato che il reddito netto è pari al 78% delle provvigioni percepite la soglia dei compensi per essere considerata attività occasionale sarà pari ad € 6.426,10

**(€ 6.410,26 \* 78% = € 5.000)**. Di conseguenza, fino al raggiungimento di detto limite il venditore porta a porta

**non avrà obbligo** di:

- **aprire la partita IVA;**
- **applicare l'IVA sui compensi percepiti;**
- **tenere le scritture contabili** (né a fini IVA né ai fini delle imposte sui redditi).

Al momento di superamento della soglia prevista (quindi anche in corso d'anno, dalla prima operazione in cui viene superato il limite)

**il venditore porta a porta diventa soggetto passivo IVA** e scatta **l'obbligo**, entro

**30 giorni, di apertura della partita IVA**, e come precisato nella R.M. n. 18/E/2006, **di assoggettare ad iva i compensi che eccedono tale limite**. La stessa Risoluzione chiarisce poi che

**il mancato superamento della soglia** in un determinato periodo d'imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l'attività svolta,

**non determina la perdita della soggettività passiva ai fini IVA**, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio **quale attività abituale**, non potrà più considerarsi "occasionale" (quindi, escluso dal campo di applicazione dell'IVA) fino a quando viene esercitata l'attività in questione.

### **Aspetti previdenziali**

Come previsto dall'art. 44 del D.L. 269/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps solo qualora il

**reddito annuo** derivante da dette attività

**sia superiore ad € 5.000**. Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un

**reddito netto annuo** fino ad € 5.000 non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS e nel caso in cui abbia rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dovrà tenere conto della somma dei redditi percepiti da ciascuna impresa. Nel caso di

**superamento del reddito netto annuo di € 5.000** e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad

**€ 6.410,26** il venditore porta a porta dovrà:

- **iscriversi alla Gestione separata dell'Inps**;
- **versare in contributi dovuti** (sulla parte di reddito eccedente € 5.000), ricordando che tali contributi sono per 1/3 a carico del contribuente venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell'azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.

Infine in merito all'iscrizione all'

**INAIL** si ricorda che i venditori porta a porta non sono soggetti all'obbligo di iscrizione, a prescindere dal reddito conseguito.